



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°129 TFT 14 del 23 ottobre 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Carmelo Franco, nella riunione del giorno 23 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 28/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Zitelli Federico Silvio (Presidente Società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti);

sig. Amata Salvatore cl. 77', calciatore tesserato della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti;

società A.P.D. Troina Sporting Club.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2476/1176 del 13/09/18:

il sig. Zitelli Federico Silvio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Troina Sporting Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, 3 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver utilizzato nella s.s. 2016-2017 quale allenatore della società A.P.D. Troina Sporting Club, il Sig. Amata Salvatore cl. 70', soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico in quanto mai perfezionato.

il Sig. Amata Salvatore cl. 77', per la violazione di cui all'art. 1 bis comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna valida giustificazione;

la società A.P.D. Troina Sporting Club, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Zitelli Federico Silvio, Presidente della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti;

mesi tre di squalifica a carico del sig. Amata Salvatore cl. 77', calciatore tesserato della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.P.D. Troina Sporting Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.P.D. Troina Sporting Club, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Amata Salvatore, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico in quanto mai perfezionato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Zitelli Federico Silvio ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari e per non essersi presentato, unitamente al Sig.

Amata Salvatore, alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna valida giustificazione. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Zitelli Federico Silvio, Presidente della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti;

una giornata di squalifica a carico del sig. Amata Salvatore, calciatore tesserato della società A.P.D. Troina Sporting Club all'epoca dei fatti;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.P.D. Troina Sporting Club.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 29/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Porchia Sebastiano (Presidente Società A.S.D. Hellenika A.S. all'epoca dei fatti);  
cosietà A.S.D. Hellenika A.S.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato seconda categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2621/883 del 18/09/18:

il sig. Porchia Sebastiano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Hellenika A.S., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 37 del Regolamento Settore Tecnico e all'art. 38 N.O.I.F., per aver utilizzato nella s.s. 2016-2017 quale allenatore della società A.S.D. Hellenika A.S., il Sig. Porchia Domenico, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico per non aver provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione obbligatoria;

la società A.S.D. Hellenika A.S., ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Porchia Sebastiano, Presidente della società A.S.D. Hellenika A.S. all'epoca dei fatti ;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Hellenika A.S..

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Hellenika A.S., è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Porchia Domenico, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Porchia Sebastiano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme

di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Porchia Sebastiano, Presidente della società A.S.D. Hellenika A.S. all'epoca dei fatti ;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Hellenika A.S..

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 606/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SANTA LUCIA

Sig. Di Stefano Simone (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Santa Lucia);

Sigg. Bisicchia Carlo, Campanelli Giuseppe, Cosentino Nelson, Loreface Gianmarco, Todaro Antonio, Brunetti Emanuele, Conti Gianluca, Buscemi Andrea, Lena Sebastiano, Garagozzo Giovanni, Racioppo Giovanni, De Grande Simone e Leanza Vito, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/09/18 proc. 2486/1359 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Santa Lucia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Simone;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bisicchia Carlo, Campanelli Giuseppe, Cosentino Nelson, Loreface Gianmarco, Todaro Antonio, Brunetti Emanuele, Conti Gianluca, Buscemi Andrea, Lena Sebastiano, Garagozzo Giovanni, Racioppo Giovanni, De Grande Simone e Leanza Vito.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in*

*ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Santa Lucia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Simone

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bisicchia Carlo, Campanelli Giuseppe, Cosentino Nelson, Loreface Gianmarco, Todaro Antonio, Brunetti Emanuele, Conti Gianluca, Buscemi Andrea, Lena Sebastiano, Garagozzo Giovanni, Racioppo Giovanni, De Grande Simone e Leanza Vito.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 607/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. CHIARAMONTE

Sig. Occhipinti Marianna (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.D. Chiaramonte);

Sigg. Cutraro Giovanni, Ferlito Simone, Iapichella Fabio, Paravizzini Andrea, Ferlito Mattia, Gueli Salvatore, Mihai Marian, Trawally Amadoo, Kanneh Kalou, Di Stefano Flavio, Aprile Marco, Furnaro Alberto, Giardina Dario, Lauria Giuseppe, Mole Salvatore, Vasile Giuseppe, Zarrillo Antonio e Castaldi Carmelo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/09/18 proc. 2489/1360 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 2 a carico del Presidente deferito sig. Occhipinti Marianna;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Cutraro Giovanni, Ferlito Simone, Iapichella Fabio, Paravizzini Andrea, Ferlito Mattia, Gueli Salvatore, Mihai Marian, Trawally Amadoo, Kanneh Kalou, Di Stefano Flavio, Aprile Marco, Furnaro Alberto, Giardina Dario, Lauria Giuseppe, Mole Salvatore, Vasile Giuseppe, Zarrillo Antonio e Castaldi Carmelo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo*

*atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Occhipinti Marianna;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Cutraro Giovanni, Ferlito Simone, Iapichella Fabio, Paravizzini Andrea, Ferlito Mattia, Gueli Salvatore, Mihai Marian, Trawally Amadoo, Kanneh Kalou, Di Stefano Flavio, Aprile Marco, Furnaro Alberto, Giardina Dario, Lauria Giuseppe, Mole Salvatore, Vasile Giuseppe, Zarrillo Antonio e Castaldi Carmelo

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 ottobre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI